

Comune di SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Provincia di Pordenone



**Regolamento per la disciplina della
Tassa Rifiuti**

Adottato con delibera del C.C. n. del 2014

Sommario

SOMMARIO	2
PARTE PRIMA	3
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO	3
Art. 3 - COMPONENTI DEL TRIBUTO	3
Art. 4 - PRESUPPOSTO	3
Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI	3
Art. 6 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	4
Art. 7 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	4
Art. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI	5
Art. 9 - TARIFFA DEL TRIBUTO	5
Art. 10 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE	6
Art. 11 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	7
Art. 12 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	7
Art. 13 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA per le utenze domestiche	7
Art. 14 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA per le utenze NON domestiche	8
Art. 15 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	9
Art. 16 – NUMERO COMPONENTI DELL’UTENZA	9
Art. 17 - DECORRENZA	10
Art. 18 - ZONE NON SERVITE	10
Art. 19 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	10
Art. 20 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	11
Art. 21 - RIDUZIONI TARIFFARIE	11
Art. 22 - ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI	11
Art. 23 - TRIBUTO GIORNALIERO	12
Art. 24 - COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO	13
Art. 25 - TRIBUTO PROVINCIALE	13
PARTE SECONDA	14
Art. 26 - DICHIARAZIONE.	14
Art. 27 - RISCOSSIONE	15
Art. 28 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE	15
Art. 29 - IMPORTI MINIMI	15
Art. 30 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	16
Art. 31 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	16
Art. 32 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	17
Art. 33 - SANZIONI ED INTERESSI	17
Art. 34 - RISCOSSIONE COATTIVA	17
Art. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	17
PARTE TERZA	18
Art. 36 - NORMA DI RINVIO	18
Art. 37 - NORME TRANSITORIE E FINALI	18
APPENDICE	19

PARTE PRIMA

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente capitolo disciplina la componente TA.RI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dall' 01/01/2014, dell' imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014). 2. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ai sensi della Legge n. 228/2012 fino a specifica emanazione di decreto attuativo.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Nel comune di San Vito al Tagliamento è istituito, a decorrere dal 01/01/2014 nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e ss mm ii la componente "TARI" del tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti , a carico dell'utilizzatore.

2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.

Art. 3 - COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:

- *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani;
- *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 24 del presente regolamento.

Art. 4 - PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 6.

Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o de-

tentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

4. Si presume occupante, salvo prova contraria, colui che risulti anagraficamente residente nell'immobile o intestatario di una utenza relativa a servizi a rete (energia elettrica, acqua o gas).

Art. 6 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. *Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.*

2. Sono altresì soggette al tributo le aree scoperte operative, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche, purchè non aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 7 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo, a titolo esemplificativo, i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
- *locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) (e non arredati: se l'arredo è irrilevante, alla luce dell'osservazione svolta nel precedente articolo 6, lo è sempre. Propongo la soppressione della locuzione tra parentesi);*
- *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori e sempre che siano di fatto inutilizzati;*
- *superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 centimetri.*

Utenze non domestiche

- *locali dove si producono, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.8 comma 2 del presente regolamento ;*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*

- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - aree adibite a parcheggio gratuito della clientela;
- b) aree scoperte pertinentziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Nel computo della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto della parte di essa dove si formano di regola rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori a loro spese.

2. Nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile definire la parte della superficie ove si formano prevalentemente rifiuti speciali e sia riscontabile la produzione promiscua di rifiuti speciali e di rifiuti assimilati agli urbani, la superficie viene calcolata forfaitariamente sulla base delle percentuali indicate nella tabella che segue:

AMB.MEDICI E DENTISTICI, LAB. RADIOLOGICI ED ODONTOTECNICI	65%
LAVANDERIE A SECCO E TINTORIE NON INDUSTRIALI	75%
OFFICINE PER RIPARAZ. AUTO MOTO E MACCHINE AGRICOLE, ELETTRAUTO AUTOCARROZZERIE,	55%
CASEIFICI E CANTINE VINICOLE	30%
FALEGNAMERIE E VERNICIATORI E PITTORI EDILI IN GENERE, GALVANOTECNICI, FONDERIE, CERAMICHE E SMALTERIE, DEPOSITI MATERIALI EDILI , OFFICINE DI CARPENTERIE METALLICHE	55%
LAB, FOTOGRAFICI ED ELIOGRAFIE, TIPOGRAFIE, STAMPERIE, INCISIONI E VETRENERIE, ALLEST. PUBBLICITARI, INSEGNE LUMINOSE MAT. PLASTICHE	75%

In caso di attività diverse da quelle sopra riportate per le quali vi sia ugualmente produzione promiscua di rifiuti urbani e rifiuti speciali la percentuale di determinazione della superficie imponibile è individuata secondo criteri di analogia.

3. La riduzione di superficie tassabile è applicabile a condizione che il contribuente indichi nella denuncia iniziale o di variazione, nei termini previsti dall'articolo 26 del presente regolamento, le aree ove si producono di regola rifiuti speciali, specificando la destinazione d'uso delle stesse, e dimostri, allegando un'opportuna documentazione da presentare entro il giorno 1 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, di avere effettivamente assolto agli obblighi sullo smaltimento dei rifiuti speciali

Art. 9 - TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è determinata secondo quanto stabilito nel presente regolamento, e per quanto non espressamente previsto, sulla base di quanto stabilito nel DPR 158/1999.
3. La tariffa ripartisce i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti indicati all'articolo 1 del presente regolamento, attraverso la definizione di una quota fissa per la suddivisione dei costi fissi del servizio, ed una quota variabile per la ripartizione di quelli variabili, secondo quanto previsto dal punto 3 dell'allegato 1 al DPR 158/99. La definizione dei costi è effettuata sulla base dei punti 1 e 2 dell'allegato 1 al DPR 158/99.
4. La quota variabile, altresì, è suddivisa in tre parti a copertura dei costi variabili riferibili:
 - alla raccolta e trattamento della frazione umida dei rifiuti;
 - alla raccolta alla frazione secca dei rifiuti raccolti e smaltiti;
 - alla raccolta e smaltimento dei rifiuti differenziati;
5. La tariffa è determinata separatamente per le utenze domestiche e per quelle non domestiche.
6. Qualora il servizio sia organizzato in gestioni della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti separate, la tariffa di smaltimento dei rifiuti delle utenze di quelle gestioni è stabilita separatamente, come previsto nel presente regolamento, sulla base dei costi riferibili alle specifiche gestioni.
7. Il gestore del ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti organizza un sistema di definizione dei costi relativi alla raccolta ed allo smaltimento delle tipologie e provenienze dei rifiuti, rilevanti per la determinazione della tariffa. Il gestore del ciclo dei rifiuti provvede alla suddivisione sulla base di una esatta ripartizione, ovvero, ove ciò non sia possibile, in proporzione alle quantità di rifiuti riferibili alle categorie di utenze, o tipologiche.

Art. 10 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. Per l'applicazione della tariffa si considera la superficie calpestabile al netto dei muri.
2. Nelle unità immobiliari adibite ad abitazione in cui viene svolta anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare per la superficie a tal fine utilizzata è quella dovuta per la specifica attività esercitata.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della T.I.A.
- 5: Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali **e nei relativi magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive ai quali si estende il divieto di assimilazione**, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 4: Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano si considerano come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138](#).
5. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto, sono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, per la determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998](#). I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione.

Art. 11 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 12 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

- 1.** Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
- 2.** In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal regolamento statale D.P.R. 158/1999.
- 3.** Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
- 4.** I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dall'autorità competente.
- 5.** E' riportato a nuovo nel nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a)** per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b)** per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato

Art. 13 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA per le utenze domestiche

- 1.** La tariffa delle utenze domestiche è suddivisa in una parte fissa, attribuita sulla base di quanto previsto nell'articolo precedente del presente regolamento e con le modalità di cui al punto 4.1 dell'allegato 1 al DPR 158/99, ed in una parte variabile, a sua volta suddivisa in tre quote una a copertura dei costi riferibili alla raccolta e smaltimento della frazione umida, una a copertura di quelli riferibili alla frazione secca, ed una a copertura dei costi variabili relativi ai residui della falciatura, potatura, taglio di alberi, prati, e piante in genere.
- 2.** La quota relativa alla raccolta e smaltimento della frazione umida è attribuita a tutte le utenze secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1 al DPR 158/99. Sono esenti dal pagamento di tale quota le utenze che svolgano un completo compostaggio della frazione umida dei rifiuti da esse prodotti, e che pertanto non possano usufruire del servizio pubblico di raccolta e smaltimento. L'esenzione della quota relativa alla frazione umida compete esclusivamente alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico in loco rimanendo esclusa ogni possibilità, per i predetti fini, di trasporto del rifiuto ad altra utenza;
- 3.** La quota relativa alla raccolta e smaltimento della frazione secca è attribuita alle singole utenze in ragione del peso di rifiuto conferito, calcolato come volume conferito moltiplicato per il peso specifico del rifiuto nel comune. L'importo addebitato è calcolato dal peso del rifiuto conferito come sopra determinato moltiplicato per il costo al Kg, determinato secondo lo schema CVS/NST ove CVS sono i costi riferibili alla raccolta e smaltimento della frazione secca per le utenze domestiche, mentre NST è il peso totale della frazione secca delle utenze domestiche.
- 4.** Nei confronti delle utenze domestiche che presentino un numero di svuotamenti annui inferiori al 50% di quelli indicati nella tabella di seguito riportata, determinati sulla base dei dati

riscontrati dal gestore del servizio, verrà addebitato un numero di svuotamenti pari al 50% di quello riportato nella tabella stessa, con arrotondamento all'unità inferiore, fatta salva la prova contraria da parte del contribuente.

1 componente	n.	5 svuotamenti
2 componenti	n.	6 svuotamenti
3 componenti	n.	8 svuotamenti
4 componenti	n.	9 svuotamenti
5 componenti e oltre	n.	10 svuotamenti

5. La quota relativa ai costi variabili riferibili alla raccolta e smaltimento dei rifiuti derivanti da falciature e potature di piante, prati e alberi, è suddivisa per ciascuna utenza in ragione delle quantità conferite, secondo lo schema previsto per il rifiuto secco con riferimento ai costi e quantità del rifiuto vegetale.

Art. 14 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA per le utenze NON domestiche

1. La tariffa delle utenze non domestiche è suddivisa in una parte fissa ripartita sulla base di quanto previsto nell'articolo 3 del presente regolamento e con le modalità di cui al punto 4.3 dell'allegato 1 al dpr 158/99, ed in una parte variabile a sua volta suddivisa in tre quote una a copertura dei costi riferibili alla raccolta e smaltimento della frazione umida, una a copertura di quelli riferibili alla frazione secca, ed una a copertura dei costi riferibili alla raccolta ed allo smaltimento dei residui derivanti dalla falciatura, potatura, di alberi, prati, piante in genere.

2. La quota relativa alla raccolta e smaltimento della frazione umida è attribuita alle singole utenze in ragione delle quantità conferite, secondo il seguente schema: $CVFu / KgFuT \times KgFuU$ ove CVFu sono i costi riferibili alla frazione umida prodotta dalle utenze non domestiche, KgFuT è la quantità complessiva di frazione umida raccolta e smaltita per le utenze non domestiche, KgFuU è la quantità complessiva di umido conferita da una singola utenza.

L'esenzione della quota riferita alla frazione umida è applicata esclusivamente alle attività agrituristiche che effettuano in loco il compostaggio, nel rispetto comunque delle norme igienico sanitarie e disposizioni previste dai regolamenti comunali, rimanendo esclusa ogni possibilità per i predetti fini, di trasporto del rifiuto ad altra utenza.

3. La quota relativa alla raccolta e smaltimento della frazione secca è attribuita alle singole utenze in ragione delle quantità conferite, secondo il seguente schema: $CVS / KgST \times KgSU$ ove CVS sono i costi riferibili alla frazione secca prodotta dalle utenze non domestiche, KgST è la quantità complessiva di frazione secca raccolta e smaltita per le utenze non domestiche nell'anno precedente a quello di riferimento tariffario, KgSU è la quantità complessiva di secco conferita da una singola utenza nell'anno di riferimento.

4. Nel caso in cui per alcune tipologie di utenze non domestiche non sia realizzato un sistema di pesatura dei conferimenti ma venga rilevato il numero degli svuotamenti, la determinazione della tariffa è svolta attribuendo ad ogni svuotamento il peso medio di un bottino pieno. La definizione del peso medio è svolta dal gestore sulla base di rilevazioni puntuali e ripetute nel corso dell'anno.

5. La quota relativa ai costi riferibili alla raccolta e smaltimento dei rifiuti derivanti da falciature e potature di piante, prati e alberi, sono suddivisi per ciascuna utenza in ragione delle quantità conferite, secondo il seguente schema: $CVV / kgVT \times KgVu$ ove CVV sono i costi variabili riferibili al verde, KgVT è la quantità complessiva di verde raccolto e smaltito nell'anno precedente a quello di riferimento tariffario, KgVu è la quantità complessiva di verde conferita da una singola utenza nell'anno di riferimento. Qualora non venga attivato un sistema di pesatura dei conferimenti ma venga rilevato il numero di svuotamenti, si procederà secondo quanto previsto dal precedente comma 4, in base ai costi attribuibili a tale servizio, con esclusione dei costi già attribuiti nella parte fissa

6. Per attività saltuarie ed occasionali (sagre, manifestazioni, giostrai, circhi e altro) la tariffa sarà determinata con le modalità di cui ai commi precedenti, con riferimento ai costi variabili. Nel caso di consegna di bidoni individuali per attività occasionali, potrà essere richiesto il versamento di una cauzione, rapportata al periodo di utilizzo preventivato.

Art. 15 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti di cui alla tabella 1 in appendice.

2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione di rifiuti.

3. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste nell'allegata tabella 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'Istat relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. L'ente si riserva di verificare l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.

4. Nel caso in cui in uno stesso locale o area vengano esercitate più attività, per le quali non sia possibile differenziare la diversa destinazione d'uso delle superfici, viene applicata la tariffa riferita all'attività prevalente, .

Art. 16 – NUMERO COMPONENTI DELL'UTENZA DOMESTICA

1. Il numero dei componenti di una utenza domestica si presume equivalente a quello del nucleo familiare residente nell'immobile, ovvero per i non residenti nel comune, a quello del nucleo familiare nel diverso comune di residenza, assunti alla data del primo gennaio di ciascun anno. Eventuali variazioni saranno conteggiate in sede di conguaglio del tributo dovuto per l'anno di competenza.

2. L'utente non residente è ammesso a dimostrare un numero di occupanti inferiore ed è obbligato a comunicare il numero di occupanti, se superiore. La dimostrazione del numero dei componenti del nucleo familiare dei non residenti, se inferiore a quella presunta, qualora sia fornita al gestore del servizio entro sessanta giorni dal suo verificarsi decorre dal momento in cui si verifica, altrimenti da quando è resa.

3. Sono irrilevanti le assenze temporanee nell'anno, ovvero altre situazioni che non abbiano un carattere potenzialmente superiore a un anno.

4. In assenza di indicazioni sul numero degli occupanti dell'abitazione lo stesso sarà determinato, in via presuntiva, secondo la seguente tabella.

Superficie (mq)	Componenti assegnati
0-35	1
36-50	2
51-65	3

66-80	4
81-100	5
Oltre 100	6

Art. 17 - DECORRENZA

1. La tariffa è dovuta per ogni anno solare ed è determinata in ragione dei giorni di effettiva occupazione in quell'anno, dei vari locali, per le varie attività, con il relativo numero di occupanti.
2. Nel caso di variazioni che comportino un diverso ammontare della tassa dovuta, queste valgono dal giorno del loro verificarsi, salvo quanto espresso nel comma successivo.
3. La cessazione dell'occupazione e ogni variazione che comporti un minore ammontare della tassa dovuta, se non comunicate nei termini di cui all'articolo 26, valgono dal giorno della comunicazione tranne che l'utente non provi che gli eventi si sono verificati in precedenza, e salvo quanto previsto dagli articoli 16, 20, 21 del presente regolamento.
4. Viene considerata valida come comunicazione di cessazione, la denuncia effettuata presso l'Ufficio anagrafe del Comune relativa al cambio di residenza, purché l'utente abbia comunque provveduto alla restituzione del bidone per il secco non riciclabile e, se assegnata, della chiave per l'umido.

Art. 18 - ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nel perimetro della zona servita, come definito dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 200 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta porta porta.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 200 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 26 e viene meno a decorrere dalla data di attivazione del servizio di raccolta.
5. Il tributo è ridotto in misura del 100 % per le utenze ubicate nella zona industriale Ponte Rosso e della zona artigianale in ragione delle spese sostenute dalle utenze stesse per la gestione dei rifiuti assimilati prodotti.

Art. 19 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone

o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 10 % del tributo.

Art. 20 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile non determinata puntualmente.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare con l'esclusione degli imballaggi, e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno determinata secondo i coefficienti Kd determinati. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 20% della quota variabile del tributo con l'esclusione della parte puntuale. I soggetti che conferiscono al gestore del servizio i rifiuti assimilati ai fini dell'avvio al recupero degli stessi hanno diritto alla retrocessione di una quota del contributo Conai complessivamente non eccedente il 40 % dello stesso, proporzionale all'entità dei rifiuti conferiti rispetto al totale dei rifiuti prodotti, compatibilmente con l'andamento economico del servizio pubblico di gestione dei rifiuti)

3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il giorno 1 marzo dell'anno successivo apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovrà essere altresì allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti, nonché copia del modello MUD..

Art. 21 - RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi della legge 147/2003 la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 15%; Nel caso di utenze domestiche, l'uso saltuario deve riguardare tutti i componenti del nucleo familiare o di coloro che usano in comune i locali
- b. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente; riduzione del 20%;
- c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 20% ;
- d. fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 5% .

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato.

3. La comunicazione di inizio o di cessazione della riduzione deve essere presentata entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento; la riduzione della tariffa decorre dallo stesso.

Nel caso di comunicazione oltre i termini, la riduzione decorre dal giorno della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 22 - ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. La tariffa è ridotta del 10% relativamente alla parte fissa, per gli immobili su cui viene effettuata l'attività utilizzati dalle O.N.L.U.S.;
2. La tariffa è ridotta di un importo fisso, per le famiglie con componenti affetti da patologia debitamente certificata (incontinenza), stabilito dalla Giunta Comunale con il provvedimento di determinazione delle tariffe, calcolata in base al maggior numero stimato di conferimenti per effetto della patologia moltiplicato per la tariffa stabilita per lo svuotamento del secco non riciclabile e in relazione allo stanziamento di bilancio. Qualora possibile il Comune procederà all'acquisizione informatica dei dati necessari ad individuare gli aventi diritto.
3. Analoga riduzione è stabilita, in relazione alle residue disponibilità di bilancio, per i nuclei familiari con figli di età fino a ventiquattro mesi e con un reddito del nucleo familiare non superiore a: -€ 26.000 per un nucleo familiare di tre componenti compreso il figlio. Tale limite è elevato di € 2.000 per ogni componente il nucleo familiare oltre il terzo. Il limite di reddito può essere aumentato annualmente dalla Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe.
4. Le riduzioni di cui sopra cessano qualora venga attivato un servizio di raccolta pannolini/pannolini con appositi contenitori dislocati sul territorio muniti di chiavetta consegnata ai medesimi aventi titolo.

Relativamente alla parte fissa della tariffa, vengono stabilite le seguenti agevolazioni:

1. le persone anziane ultrasessantacinquenni, con redditi non superiori alla pensione minima INPS, che vivono sole, le superfici tassabili vengono conteggiate al massimo per 45 mq.
2. Le persone anziane ultrasessantacinquenni, con ISEE non superiori a € 15.000,00 che vivono sole, le tariffe unitarie verranno ridotte di 1/3 per le superfici tassabili eccedenti i 45 metri quadri;
3. Tutte le riduzioni ed agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse dal Comune e comunicate al soggetto gestore del servizio previa assunzione a carico del bilancio del relativo onere.
4. Sono esenti dal tributo i locali e le aree scoperte utilizzati dall'Amministrazione comunale a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità".
- 5) La tariffa è ridotta del 50% con riferimento agli immobili di proprietà comunale affidati in gestione ad associazioni senza scopo di lucro"
6. le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta.
7. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 23 – CUMULO DI AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, troverà applicazione solo la riduzione o l'agevolazione più favorevole al contribuente.

Art. 24 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata a ciascun metro quadrato di superficie occupata, a giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 40 % E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (*o del relativo canone*) e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 24.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 25- TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia

PARTE SECONDA

Art. 26 - DICHIARAZIONE.

1. I soggetti passivi devono dichiarare all'ente l'inizio dell'occupazione, la cessazione, e ogni altro elemento rilevante ai fini del calcolo del tributo.
2. La dichiarazione deve essere resa entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento rilevante
3. Non è necessario dichiarare le variazioni nella composizione del nucleo familiare che risultino all'anagrafe del Comune.
4. La dichiarazione è comunque resa all'atto della consegna dei bidoncini per il conferimento dei rifiuti.

La dichiarazione relativa alle utenze domestiche contiene:

- a) i dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
- b) il numero e i dati identificativi degli occupanti dell'alloggio, se soggetti diversi dai componenti il nucleo familiare residente nel Comune;
- c) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali e delle aree denunciate;
- d) gli estremi catastali dell'immobile;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) le generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo e codice fiscale, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;

La dichiarazione relativa alle utenze non domestiche contiene:

- a) i dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
- b) i dati identificativi dell'utenza (denominazione, codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT dell'attività e tipo di attività svolta, iscrizione CCIAA, sede legale);
- c) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali e delle aree denunciati;
- d) gli estremi catastali e/o gli estremi dell'autorizzazione o concessione all'occupazione di suolo pubblico;
- e) le generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo e codice fiscale, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
- f) la data di inizio della occupazione, conduzione, detenzione, variazione o cessazione;
- g) l'indicazione dei locali ove si producono di regola rifiuti speciali;

5. La denuncia ha effetto sino a che le condizioni per l'applicazione della Tariffa siano rimaste invariate. L'utente è tenuto a dichiarare, nelle medesime forme, ogni variazione intervenuta che influisca sulla determinazione della Tariffa, nonché sulla sua applicazione e riscossione, entro 60 giorni dal suo verificarsi.

6. La dichiarazione deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

7. L'ente organizza sistemi di dichiarazione che ne consentano la presentazione con la massima semplicità, efficienza e speditezza, pertanto anche via internet presso propri sportelli e presso gli sportelli delle anagrafi, e può concordare la distribuzione e raccolta delle informazioni anche presso altri soggetti gestori di un servizio pubblico.

8. L'ente, laddove possibile, acquisisce direttamente le informazioni necessarie al calcolo della tariffa accedendo in esenzione da spese o diritti agli archivi di altre amministrazioni pubbliche. L'acquisizione diretta delle informazioni assolve all'obbligo di dichiarazione di es-

se. In tale eventualità, il comune invia al contribuente una copia della dichiarazione redatta sulla base delle informazioni acquisite direttamente, al fine della sottoscrizione della stessa.

Art. 27 - RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato dal contribuente con una delle modalità prevista dalle disposizioni di legge.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dalle disposizioni di legge.

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate semestrali, scadenti alla fine del mese di marzo e settembre. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi,. La scadenza della prima rata può essere ritardata sino all'approvazione delle tariffe per l'anno in corso o, alternativamente, verranno utilizzate le tariffe in vigore nell'esercizio precedente con conguaglio nella rata successiva

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nella determinazione del tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo ovvero a conguaglio con l'ultima rata dell'anno.

5. In caso di mancato pagamento di una o più rate dell'avviso del comune, è notificato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento un avviso di liquidazione contenente l'addebito della tassa dovuta, maggiorata delle spese di spedizione. Il pagamento dell'avviso di liquidazione deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica.

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 28 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo 27, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

Art. 29 - IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 24 e del tributo provinciale di cui all'art. 25 è inferiore ad € 5,00

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo .

3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 30 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1) Al funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.
- 2) Ai sensi del comma 661 della legge 147/2013 la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI è affidata al soggetto gestore del servizio gestione rifiuti – società in house providing Ambiente Servizi s.p.a..

Art. 31 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. L'ente svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 26 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il Comune può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
- 2.** Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiara-

zione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138](#)

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato ovvero tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

Art. 32 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 33 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 31, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista per tutti gli altri tributi comunali. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 34 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento ovvero dell'avviso di liquidazione di cui al precedente articolo 27 entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

PARTE TERZA

Art. 36 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella legge 147/2013 , nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 37 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dall'art. I commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, è soppressa l'applicazione della TARES, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARES e delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, e opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. I, della L. 296/2006.
5. Per le utenze domestiche non residenti il numero dei componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione presentata dall'interessato entro il termine della denuncia di variazione di cui all'art. 27. In caso di mancata comunicazione nel termine indicato il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato dal comma 4 dell'art. 16 del presente regolamento.
6. La dichiarazione relativa ai presupposti o alle variazioni verificatisi sino al 3° giugno 2014 deve essere presentata entro il 31 dicembre 2014.

APPENDICE

**Coefficienti per l' attribuzione della parte fissa alle utenze domestiche
per i comuni con popolazione maggiore di 5000 abitanti**

Numero componenti del nucleo familiare	Coefficiente di adattamento
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30

Coefficienti per l' attribuzione della parte variabile alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Coefficiente di adattamento
1	0,80
2	1,60
3	2,00
4	2,60
5	3,20
6 o più	3,70

Tabella 1
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile alle utenze non domestiche
per i comuni con popolazione maggiore di 5000 abitanti

	DESCRIZIONE ATTIVITA'	KC	KD	KD UMIDO
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67	5,50	5,50
2	Cinematografi e teatri	0,43	3,50	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,90	4,90
4	Campeggi; distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,64	5,22	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,64	13,45	13,45
8	Alberghi senza ristorante	1,08	8,88	8,88
9	Case di cura e riposo	1,25	10,22	10,22
10	Ospedali	1,29	10,55	10,55
11	Uffici, Agenzie, Studi professionali	1,52	12,45	12,45
12	Banche ed istituti di credito	1,52	12,45	12,45
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	1,41	11,55	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	14,78	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, antiquariato	0,83	6,81	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78	14,58	14,58
17	Attività artigianali tipo parucchiere, barbiere, estetista	1,48	12,12	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	8,48	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	11,55	11,55
20	Attività industriali con capannone di produzione	0,92	7,53	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,91	8,91
22	Ristoranti, trattorie, pizzerie, pub	5,57	28,85	10,09
23	Mense, birrerie, haburgherie	4,85	39,78	39,78
24	Bar, caffè, pasticcerie	3,96	20,49	7,17
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi e generi alimentari	2,76	22,67	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,40	21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,76	22,67	22,67
28	Ipermercati di generi misti	2,74	22,45	22,45
29	Banchi di mercato generi alimentari	6,92	56,78	56,78
30	Discoteche nightclub	1,91	15,68	15,68

